REGIONE CAMPANIA

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI - ARU 2019
Repertorio N. 001 /ARU
Data: 1 SET. 2016

Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019
ex DGRC 26 aprile 2016, n. 174

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI- ARU 2019

Con la presente scrittura privata, che si redige in triplice originale, fra:

- L'Agenzia regionale per le Universiadi- ARU 2019, nella persona del prof. Raimondo Pasquino, quale Presidente del Comitato direttivo e legale rappresentante *p.t.*., domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia, 81;
- e il dott. Gianluca Basile (di seguito denominato Direttore generale), nato ad [redacted] il [redacted], C.F. [redacted], residente in [redacted], alla via [redacted] n. [redacted];

PREMESSO

- che con Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6, avente ad oggetto "*Prime misure per la razionalizzazione della spesa e del rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016*", all'art. 18, comma 3, è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 174 del 26/4/2016 è stata costituita l'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 (da ora in avanti Agenzia) ed approvato il relativo Statuto;
- che, a norma dell'art. 5 dello Statuto, fra gli Organi dell'Agenzia è previsto il Direttore Generale;
- che, a norma dell'art. 7 dello Statuto, "*il Direttore Generale è nominato dal Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato direttivo, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie d'interesse dell'Agenzia*";
- che, con deliberazione n. 471 del 9 agosto 2016, la Giunta regionale ha designato il dott. Gianluca Basile quale Direttore Generale dell'Agenzia;
- che, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 185 del 12 agosto 2016, il dott. Gianluca Basile è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia;
- che il dirigente ha presentato, in relazione al predetto incarico dirigenziale, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013;
- che al provvedimento di conferimento incarico accede un contratto individuale di lavoro con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 D. Lgs. 165/2001 e in conformità al CCNL ed al CCDI;

REGIONE CAMPANIA

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI - ARU 2019
Repertorio N. 001 /ARU
Data: 1 SET. 2016

Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019
ex DGRC 26 aprile 2016, n. 174

SI STIPULA

Il seguente contratto individuale di lavoro a tempo determinato

Art. 1 - La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Conferimento Incarico – Sede

1. Con il presente contratto di diritto privato a tempo determinato, l'Agenzia regionale per le Universiadi –ARU 2019, giusta DGR n. 471 del 9 agosto 2016 e DPGRC n. n. 185 del 12 agosto 2016, conferisce al dott. Gianluca Basile – che accetta - l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per le Universiadi, con competenze come specificate all'articolo 7 dello Satuto approvato con DGR 174/2016 e all'art.3 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia.

2. Il dott. Gianluca Basile si obbliga a svolgere a favore dell'Agenzia per le Universiadi le funzioni di Direttore Generale come sopra individuate.

3. Il Direttore Generale, acquisendo la relativa responsabilità, si impegna ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuitigli dallo Statuto dell'Agenzia, nonché ogni altra funzione e compito connesso all'attività di gestione dell'Agenzia, disciplinati da norme, Leggi, regolamenti ed atti di programmazione regionale.

4. Il Direttore Generale svolge l'incarico presso le strutture dell'Agenzia Regionale per le Universiadi.

Art. 3 -Compiti e funzioni del Direttore Generale. Incompatibilità

1. Il Direttore Generale si impegna a svolgere la propria attività a tempo pieno in conformità agli obiettivi e ai principi generali stabiliti dalle norme e fissati dagli indirizzi regionali.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che al rapporto *de quo* non si applica l'art. 2103 del codice civile.

3. Il Direttore Generale assume la responsabilità dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'Agenzia, nonché della rispondenza della gestione stessa agli atti di indirizzo, pianificazione e coordinamento del comitato direttivo.

4. Il Direttore Generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e sue successive modifiche e integrazioni, è tenuto al segreto professionale e non può fornire a terzi informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, o divulgare notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Agenzia e per la Regione Campania, ovvero danno o vantaggio ingiusto a terzi.

5. Il Direttore Generale risponde per l'attività svolta ed i risultati conseguiti. Non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali o altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati né può accettare e/o svolgere incarichi a favore degli indicati soggetti.

6. All'incarico in oggetto si applicano le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 4 -Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di 3 anni, rinnovabile fino al termine di durata dell'Agenzia. E' fatta salva la possibilità di revoca ovvero di risoluzione anticipata nei casi previsti dal successivo art.7 e dalla legge.

2. In caso di rinuncia all'incarico, il Direttore Generale è obbligato a darne preavviso, da inviare con lettera raccomandata alla parte contraente, almeno sessanta giorni prima. Il Direttore Generale è a conoscenza che la prosecuzione del contratto, dopo la scadenza del termine in caso di proroga o di eventuale rinnovo dell'incarico, non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 5 – Orario di lavoro

Al Direttore Generale si applica la disciplina sull'orario di lavoro, le ferie e le festività, le aspettative ed il riposo settimanale prevista per i Dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 6 – Trattamento Economico

1. Ai sensi dell'art.2 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, il Direttore Generale ha diritto al trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL per il personale della dirigenza e alla retribuzione di posizione sulla base di quanto previsto dal vigente CCDI per il dirigente preposto alla Direzione Generale di cui al Regolamento n.12/2011 della Regione Campania. Ha diritto, altresì, alla retribuzione di risultato, ove ne ricorrano tutti i presupposti, in relazione alle procedure di valutazione adottate dall'Agenzia nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità del Fondo del Trattamento Accessorio del Personale dirigente e comunque in misura non superiore al 30% della retribuzione di posizione.

2. Il trattamento economico così determinato è corrisposto, a lordo delle ritenute di legge, in tredici rate mensili e sarà maggiorato degli eventuali incrementi tabellari derivanti dal CCNL dell'Area Dirigenza del comparto Regioni- Autonomie locali, nonché dai miglioramenti conseguenti al rinnovo del CCDI della dirigenza.

3. Il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Direttore Generale, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'Agenzia o su designazione della stessa.

4. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni sono riconosciute le spese di missione effettivamente documentate, secondo quanto previsto per i Dirigenti Regionali nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 7 – Risoluzione del Contratto

1. Il rapporto di lavoro cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla scadenza dei tre anni, fatta comunque salva la cessazione in caso di revoca dell'incarico medesimo e/o recesso anticipato dal contratto nei casi previsti dalla legge.

2. Il presente contratto è, altresì, risolto prima della scadenza e senza obbligo di preavviso:

a) per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;

b) nel caso il Direttore Generale incaricato venga a trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a seguito di riscontro dell'assenza dei requisiti formali e/o dei titoli professionali dichiarati dal dirigente ex D.P.R. 445/00;

d) per mutuo consenso;

e) in caso di annullamento della procedura dell'incarico che ne costituisce il presupposto.

3. Il rapporto di lavoro si risolve, inoltre, nei seguenti casi:

a) assenza dal servizio, anche non continuativa, non dovuta a malattia dipendente da causa di servizio di cui al successivo art. 9 o impedimento allo svolgimento delle attività, anche se motivate, per un periodo superiore a tre mesi;

b) violazione grave alle norme di comportamento, consistente in fatti, anche se estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 8 – Doveri e responsabilità- Clausola anti-pantouflage

1. Il Direttore Generale è tenuto a svolgere l'incarico nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione ed è responsabile del risultato dell'attività svolta.

2. Il Direttore Generale si impegna nei confronti dell'Amministrazione alla scrupolosa osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che si allega al

presente contratto, ferme restando le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.

3. Il Direttore Generale dichiara di osservare le disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge 190/2012, e quindi, qualora eserciti poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia, si impegna sin d'ora, per i tre anni successivi alla cessazione del suo rapporto di lavoro, a non accettare incarichi lavorativi o professionali presso i soggetti privati destinatari dell'attività della medesima, svolta attraverso i medesimi poteri.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Il Direttore Generale autorizza il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi degli articoli 11.12 e 22 della legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Il Direttore Generale può esercitare il diritto di cui all'art. 13 della Legge 675/1996 relativo all'acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 10 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla normativa regionale citata e qui non espressamente disciplinato tra le parti, si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 165/2001, alle vigenti norme del CCNL e CCDI applicabili, nonché alle norme del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I).

2. Il presente contratto non è sottoposto a registrazione ai fini fiscali o ai fini costitutivi salva espressa richiesta di una delle parti contraenti, nel qual caso l'onere relativo cederà a carico della parte richiedente la registrazione.

Il presente contratto si compone di 10 articoli

Letto approvato e sottoscritto.

Napoli, 1 settembre 2016

Il Direttore Generale
dott. Gianluca Basile

Il Presidente del Comitato Direttivo
dell'Agenzia per le Universiadi 2019
prof. Raimondo Pasquino